



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Corte Giorgio Zanconati n. 1 - 37122 VERONA

Prot.

Verona

Protocollo di intesa per l'ammissione e l'espletamento dei lavori di pubblica utilità, relativamente alle previsioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del c.d.s. in relazione agli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis c.d.s.

Partecipanti:

Tribunale di Verona

Prefettura di Verona

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Camera Penale di Verona

Presso il Tribunale di Verona dal 2011 sono in atto convenzioni con enti pubblici e associazioni di volontariato, in base alle quali è reso concretamente possibile all'imputato - condannato di accedere al lavoro di pubblica utilità.

L'esperienza giudiziaria ha dimostrato come il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva dei reati di cui agli artt. 186 commi 2 lett B) e C), e 7 cds, 186 bis cds, 187 commi 1 e 8 cds, per i benefici che ne conseguono, ha sempre maggior diffusione essendo la modalità principale con la quale gli imputati chiedono di definire il processo.

In concreto ad oggi la procedura seguita è stata quella della sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.444 cpp) che, tuttavia, comportando necessariamente la celebrazione dell'udienza per la ratifica dell'accordo tra le parti, si è rilevato meccanismo tale da determinare - a seguito del crescente aumento di richieste - tempi di definizione dei processi sempre meno contenibili.

tanto premesso

le Istituzioni qui rappresentate concordano sul fatto che sia interesse di tutti, in primo luogo dell'imputato, semplificare e snellire la procedura, applicando la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità direttamente con il decreto penale di condanna, strumento previsto dall'art.186 c. 9 bis cds, in modo da ottenere anche una drastica riduzione delle opposizioni presentate al solo fine di richiedere l'applicazione della sanzione sostitutiva del LPU .

A tal fine, pare opportuno recepire l'esperienza fin qui maturata presso il Tribunale - Sezione del giudice per le indagini preliminari - in base alla quale è consentito all'imputato di prestare l'attività non retribuita a favore degli enti pubblici o delle associazioni di volontariato anche prima della data di irrevocabilità della decisione purché al momento della pronuncia il Giudice abbia in atti la dichiarazione di disponibilità di un ente convenzionato.

In relazione a quanto precede:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona manifesta la disponibilità:

1) a diramare una circolare con la quale gli uffici di Polizia verranno invitati ad adottare una modulistica, da consegnare ai contravventori al momento della contestazione del reato. In tale modulistica saranno esplicitati i vantaggi di cui i contravventori potranno godere accedendo ai LPU. Essi verranno, inoltre, informati dei presupposti di legge necessari per essere ammessi al beneficio e delle modalità attraverso le quali richiederlo.

Quando tale sistema diventerà operativo, la Prefettura, la quale attualmente provvede ad informare di ciò il contravventore nel contesto della notifica della sospensione cautelare della patente di guida, verrà sollevata dalla relativa incombenza. Nel diramare la circolare, la Procura inviterà a trasmettere, nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle norme di legge, la notizia di reato.

Per rendere possibile tale risultato, l'Ufficio di Procura si impegna, altresì, a non esercitare l'azione penale prima che siano decorsi circa 60 giorni dalla data di iscrizione della notizia di reato, al fine di consentire all'indagato di presentare dichiarazione di non opposizione secondo le modalità appresso indicate. Una volta pervenuta la richiesta di accesso al beneficio del LPU, correlata dalla documentazione necessaria, la Procura si impegna a trasmettere al GIP la richiesta di emissione del decreto penale nel più breve tempo possibile e comunque in via indicativa entro 30 (trenta) giorni;

2) a predisporre la richiesta e il pedissequo decreto penale completi delle indicazioni relative all'organo di PG che ha elevato la contravvenzione, alla data del fatto e agli estremi del verbale di sequestro amministrativo del veicolo quando sia avvenuto;

3) a segnalare al momento del deposito in cancelleria della Sezione GIP/GUP che la richiesta di emissione del decreto penale è relativa ad una pena con sanzione sostitutiva del LPU.

- L'Ordine degli avvocati e la Camera Penale manifestano la disponibilità degli avvocati:

1) a depositare presso la Procura della Repubblica atto di non opposizione al decreto penale di condanna corredato a) da autodichiarazione dell'indagato sul fatto di non avere usufruito in precedenza del beneficio della sanzione sostitutiva del LPU; b) da dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'indagato svolgerà la sanzione sostitutiva;


2) a richiedere contestualmente l'autorizzazione all'inizio della prestazione non retribuita da parte dell'imputato a) prima della data di irrevocabilità del decreto b) per più di 6 ore settimanali nonché a rinunciare alla fissazione dell'udienza per la declaratoria di estinzione del reato, salvo siano emerse circostanze ostative;

3) a consentire l'elezione di domicilio dell'indagato presso il difensore di fiducia nominato nonché a ricevere la notifica del decreto penale a mezzo di strumenti telematici, quale il fax;

4) ad allegare, quando previsto, anche un programma terapeutico socio-riabilitativo predisposto da un ente accreditato ai sensi dell'art. 123 DPR 309/90, pena l'inammissibilità della richiesta di sostituzione in l.p.u.;

5) a comunicare alla Prefettura mediante p.e.c., ai fini della rimodulazione della sanzione della sospensione cautelare della patente di guida e limitatamente all'art. 186, c. 2, lett.b) c.d.s., l'attestazione di deposito dell'atto di non opposizione al decreto penale di cui sopra. Tale comunicazione conterrà, altresì, l'elezione di domicilio presso il difensore ai fini della notifica dei provvedimenti amministrativi di competenza della Prefettura stessa.

- Il Tribunale, in particolare la Sezione del Giudice per le indagini preliminari, manifesta la disponibilità:



- 1) ad inserire nel testo del decreto penale l'avviso che la durata della sanzione sostitutiva della sospensione della patente di guida, in caso di esito positivo del LPU, sarà dimezzata e la confisca del veicolo sarà revocata;
- 2) ad emettere il decreto penale con sanzione sostitutiva del LPU entro 30 gg. dalla data di deposito della richiesta da parte della Procura e a comunicare immediatamente alla Prefettura -Ufficio Sospensione Patenti, tramite posta elettronica, il decreto penale emesso;
- 3) a comunicare direttamente all'ente prescelto il decreto penale emesso e ad avvertire immediatamente l'organo di controllo designato;
- 4) ad emettere l'ordinanza di estinzione entro il più breve tempo possibile una volta ricevuta la relazione conclusiva e ciò a prescindere dalla presentazione di apposita istanza.

La Prefettura manifesta la disponibilità:

1) ad intraprendere ogni utile iniziativa al fine di permettere agli Uffici Giudiziari di accedere alla banca dati per la consultazione dei provvedimenti di concessione del beneficio della LPU nonché a verificare "a campione" sulla predetta banca dati se l'imputato ha già fruito del beneficio del LPU secondo la normativa in tema di autocertificazione, ciò in relazione a quanto contenuto al punto 1 della dichiarazione dell'Ordine degli avvocati e della Camera Penale".

2) a rimodulare la durata del provvedimento di sospensione cautelativa della patente di guida, se già emesso, riducendo della metà la sanzione amministrativa inflitta dal Giudice secondo le seguenti modalità:

- A. con riguardo all'art. 186, c. 2 lett. b) c.d.s., all'atto della ricezione della dichiarazione di cui al punto 5 della disponibilità indicata dall'ordine degli avvocati;
- B. con riguardo per l'art. 186, c. 2 e 7 lett. c) c.d.s. e 187 c. 1 e 8 c.d.s., all'atto di ricezione del decreto penale di condanna o della sentenza di patteggiamento.

Le parti firmatarie del presente protocollo richiamano la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in base alla quale:

- l'aver provocato un sinistro stradale costituisce condizione ostativa alla sostituzione della pena del LPU;
- la nozione di sinistro stradale include anche la fuoriuscita autonoma di strada;
- nel caso di collisione tra veicoli è indispensabile l'acquisizione dei rilievi relativi al sinistro al fine di verificarne il concorso dell'indagato e, quindi, valutare la sussistenza o non dell'aggravante di cui agli art. 186 c. 2 bis cds e 187 comma 1 bis cds.

Verona

Il Presidente del Tribunale

Il Prefetto

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically from top to bottom. The signatures are: 1) A signature that appears to be 'M. P. P.'; 2) A signature that appears to be 'Della Banca'; 3) A signature that appears to be 'Marco G. Di...'; 4) A signature that appears to be 'P. ...'; 5) A large, stylized signature that appears to be 'P. ...'.